

**Allegato "A" del n. 20510/6929 di repertorio
ASSOCIAZIONE ITALIA LOVES EMILIA ONLUS
STATUTO**

Art. 1 – Denominazione, durata, sede.

1.1. Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile e degli artt. 10 e seguenti del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, è costituita l'Associazione denominata "ITALIA LOVES EMILIA Onlus" e in forma abbreviata "ILE - Onlus" (di seguito anche "Associazione"). L'Associazione assume nella propria denominazione la locuzione "Onlus" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3. L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero.

Art. 2 – Scopi.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della beneficenza e dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, la tutela dei diritti civili a favore dei soggetti svantaggiati in quanto colpiti da calamità naturali, in particolare a favore dei soggetti colpiti dal sisma che in data 20 e 29 maggio 2012 ha interessato il territorio della Regione Emilia Romagna.

Art. 3 – Attività.

3.1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 2 attraverso le seguenti attività:

i. la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l'utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni od oblazioni appositamente raccolte, anche con fondi pervenuti all'Ente a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche in collaborazione con enti che perseguono fini analoghi ai propri, da destinare a favore delle persone in condizioni di svantaggio e di altri enti senza scopo di lucro che operano a favore dei soggetti colpiti da calamità naturali, in particolare a favore dei soggetti colpiti dal sisma che in data 20 e 29 maggio 2012 ha interessato il territorio della Regione Emilia Romagna;

ii. l'assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza, il sostegno all'istruzione e alla formazione scolastica delle popolazioni colpite da calamità naturali;

iii. la sensibilizzazione, la divulgazione e l'informazione su tutte le problematiche inerenti le tematiche oggetto di interesse dell'Associazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto.

3.2. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci.

4.1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto, nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla data della costituzione. Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo oltre sessanta giorni dalla data della costituzione. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.

4.2. Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

4.3. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio.

5.1. La qualifica di Socio si perde per:

- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;
- decadenza. Il socio decade automaticamente in caso di: a) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; b) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; c) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; d) ritardato pagamento della quota associativa annuale per oltre tre mesi.
- Espulsione. Il socio può essere espulso per: a) constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; b) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; c) essere incorso in una mancanza così grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

5.2. La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile, salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

5.3. I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Risorse economiche.

6.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- iniziative promozionali, quali raccolta fondi occasionale, finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;

- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

6.2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

6.3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 - Organi sociali.

7.1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

7.2. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti.

Art. 8 – Assemblea.

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. A tutti i soci spetta il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il rendiconto annuale e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato, a cura del Presidente, a tutti gli aventi diritto, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8.3. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- approvazione del rendiconto annuale;
- approva il programma generale delle attività dell'Associazione;
- esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;
- elezione eventuale del Revisore dei Conti;
- determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale;

8.4. L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- proposte di modifica dello statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione;
- esame di ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

8.5. L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza ed è comunque reso pubblico nella sede sociale.

8.6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, in proprio o per delega. Ciascun socio può essere portatore al massimo di due deleghe. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono

adottate a maggioranza di voti dei presenti. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sono richieste le maggioranze indicate nell'articolo 13 del presente statuto.

8.7. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può riunirsi anche in video-conferenza e in teleconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere agevolmente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

8.8. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle assemblee dei soci.

Art. 9 - Consiglio direttivo.

9.1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente.

9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per deliberare in ordine al rendiconto e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.4. L'avviso di convocazione, che deve indicare giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai componenti il Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima della data stabilita (tre in caso di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza.

9.5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in assenza, da un consigliere designato dai presenti.

9.6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in video-conferenza e in teleconferenza, con l'ausilio delle relative tecnologie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere agevolmente identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

9.7. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- redigere il rendiconto annuale dell'Associazione e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente;
- autorizzare il Presidente a delegare parte dei suoi compiti ad uno o più Consiglieri in via transitoria o permanente;
- deliberare in merito all'ammissione di nuovi soci e alla perdita della qualifica di socio;

- deliberare in merito al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito della città in cui l'Associazione ha fissato la propria sede nel presente Statuto, nonché deliberare in merito all'istituzione di sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero;
- nominare, all'occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni, nonché ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione.

9.8 Il Consiglio Direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione al Presidente, a singoli componenti e/o ad altri organi ed organismi dell'Associazione.

Art. 10 – Presidente.

10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti, di norma nella prima riunione dopo l'elezione.

10.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli per la ratifica al Consiglio stesso entro 30 giorni.

10.3. Il Presidente può delegare uno a più Consiglieri allo svolgimento di parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Revisore dei conti.

11.1. L'Assemblea può eleggere un Revisore dei Conti, scelto, tra esperti in materia contabile, anche tra i non soci. Se nominato, durerà in carica per tre esercizi.

11.2. Il Revisore dei Conti:

- vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea qualora non vi provvedano il Presidente o il Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea la propria relazione scritta sul rendiconto annuale dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Bilancio.

12.1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno deve essere obbligatoriamente redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il rendiconto che deve essere approvato dall'Assemblea entro e il 30 aprile.

12.2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea.

Art. 13 - Modifiche allo statuto e scioglimento dell'Associazione.

13.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

13.3. Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio e i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 1996.

Art.14 – Libri della associazione.

L'Associazione tiene, a cura del consiglio direttivo, i seguenti libri:

- Libro delle adunanze assembleari
- Libro delle adunanze del Consiglio Direttivo
- Libro dei soci.

Art.15 - Norme di rinvio.

14.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to Patrizio Visco

F.to Ruben Israel